

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione di natanti

Edizione settembre 2019

D Assicurazione casco all risk

Sommario

Oggetto dell'assicurazione

D1 Cose assicurate

Estensione della copertura

D2 Rischi assicurati

D3 Esclusioni

Prestazioni assicurative

D4 Prestazioni assicurate

D5 Indennizzo

D6 Franchigia / partecipazione ai costi

D7 Obblighi in caso di sinistro

D8 Definizioni

D9 Sistemi di premio

D10 Protezione del bonus nel sistema di premio T

D11 Rischio di regata nelle competizioni

Oggetto dell'assicurazione

D1 Cose assicurate

Sono assicurate le seguenti cose:

- 1.1 il natante indicato nella polizza e tutte le componenti incorporate;
- 1.2 tutto l'equipaggiamento e gli accessori al completo (ad es. scialuppe fino a CHF 1'500.00), nella misura in cui siano inclusi nella somma assicurata;
- 1.3 **sono assicurati fino a CHF 2'000.00 gli effetti personali**, compresi gli equipaggiamenti sportivi e per la pesca, che si trovano a bordo del natante. È possibile pattuire somme superiori.

Non sono assicurati: generi alimentari e voluttuari, denaro contante, carte di credito, libretti di risparmio, cartevalori (compresi gli assegni turistici), documenti, oggetti di valore, gioielli, telefoni cellulari, smartphones, tablets, computer portatili.

1.4 Altre cose da assicurare

Sono assicurati esclusivamente in virtù di una convenzione speciale fino alla somma convenuta:

- carrelli da rimorchio (Trailer), carrelli di alaggio, invasature
- boe
- scialuppa (da un valore assicurato di CHF 1'500.00)
- pontili d'attracco, rimesse, scivoli e travel-lift

Estensione della copertura

D2 Rischi assicurati

Il natante e i valori dichiarati nella polizza sono assicurati contro **tutti i rischi** in acqua, a terra, durante il deposito invernale e il trasporto. La garanzia assicurativa si estende fra l'altro a

- **incendio:** incendio incluse le operazioni di spegnimento, fulmine, esplosione e cortocircuito;
- **eventi naturali:** frane, cadute di sassi, smottamenti, slavine, caduta di masse di neve, pressione della neve improvvisa (dovuta a una nevicata persistente di 2-3 giorni), grandine, piene, inondazioni e tempeste;
- **furto:** furto, sottrazione, rapina e pirateria;
- **rottura di vetri:** incluso il plexiglas;
- **atti vandalici:** danni intenzionali o dolosi;
- **collisione:** urto contro oggetti fissi o galleggianti, incagliamento, arenamento, capovolgimento, affondamento;
- **danni all'attrezzatura:** lacerazione di vele o di manovre dormienti e correnti, nonché rottura di alberi e aste.

Il suddetto elenco non è da considerarsi conclusivo. Sono espressamente assicurati tutti i danni e le perdite dovuti a rischi nautici.

D3 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia i danni e le perdite dovuti a:

- 3.1 difetti di materiale o di costruzione, usura, corrosione, ossidazione, osmosi, putredine, ruggine, tarlatura, invecchiamento; delaminazione di legno o materiale sintetico, cura e manutenzione carenti, in particolare danni causati da manutenzione carente come mancata

sostituzione di parti usurate, parti marce o arrugginite (ad es. soffietto o cordina del cambio usurato), effetto sifone; solo alle parti direttamente interessate.

I danni indiretti sono assicurati per un periodo di 10 anni dall'anno di costruzione / dal numero HIN del natante;

- 3.2 agenti atmosferici quali pioggia, irradiazione solare, umidità, gelo (es. congelamento dell'acqua di raffreddamento), nonché formazione di ghiaccio di ogni genere, pressione di neve persistente (per oltre 3 giorni);
- 3.3 guasti o difetti interni a macchine, batterie, attrezzi e componenti costruttivi elettronici; danni da colpo d'ariete. Tali sinistri sono assicurabili nell'ambito dell'assicurazione rottura macchine;
- 3.4 partecipazione a gare motonautiche;
- 3.5 partecipazione agonistica a regate (con l'esclusione delle regate di club e associazioni che si svolgono nelle medesime acque in cui la barca a vela è ormeggiata stabilmente). Tali sinistri sono assicurabili a parte;
- 3.6 appropriazione indebita e frode, confisca del natante per effetto di una disposizione delle autorità; violazione di norme di legge in materia di sicurezza dei trasporti;
- 3.7 diminuzione del valore, della funzionalità o dell'idoneità all'uso del natante, fermo barca e perdite economiche, spese di stazionamento e deposito invernale;
- 3.8 azioni belliche o di guerra civile;
- 3.9 terremoti in Svizzera, eruzioni vulcaniche o contaminazione radioattiva compresi i danni indiretti;
- 3.10 impiego come armi di sostanze chimiche, biologiche, biochimiche o di onde elettromagnetiche, compresi i danni indiretti.

Prestazioni assicurative

D4 Prestazioni assicurate

La società assume le spese di

- 4.1 **riparazione e/o sostituzione** del natante distrutto o scomparso, dell'equipaggiamento e degli accessori;
- 4.2 **rimorchio/trasporto** sino al cantiere nautico adeguato più vicino;
- 4.3 **esborsi** finalizzati a rilevare, ridurre o evitare un danno assicurato, nonché al recupero, alla rimozione e allo smaltimento del relitto.
Tali spese sono coperte a **titolo complementare** fino al 200% della somma assicurata;
- 4.4 **tasse d'importazione** all'estero, se il natante non può più essere riportato in Svizzera;
- 4.5 **inconvenienti** connessi a un sinistro assicurato (es. albergo, spese di viaggio, telefono) fino a CHF 2'000.00.

D5 Indennizzo

5.1 Danno totale

Viene liquidato il **valore assicurato convenuto** per il natante, nonché i valori convenuti per gli oggetti assicurati a titolo complementare, meno i resti realizzabili. La realizzazione è generalmente compito dell'assicurato.

5.2 Danno parziale: indennizzo per natanti sino a 10 anni (dall'anno di costruzione / dal numero HIN)

La società rimborsa le spese di riparazione senza deduzioni per il plusvalore.

5.3 Danno parziale: indennizzo per natanti a partire da 10 anni (dall'anno di costruzione / dal numero HIN)

La società rimborsa i costi di riparazione. Qualora la riparazione o la sostituzione migliori lo stato dell'oggetto assicurato (plusvalore), il contraente deve assumersi una parte adeguata dei costi. Nel caso in cui una manutenzione carente, il mancato svolgimento dei lavori di riparazione immediatamente dopo il sinistro, l'usura o sinistri precedenti aumentino i costi di riparazione, il contraente deve farsi carico di questi costi supplementari. Qualora durante una riparazione siano sostituite delle parti, viene operata una deduzione "**nuovo per vecchio**". L'ammontare della deduzione per l'età e l'usura è calcolato in base ai seguenti tempi di ammortamento:

- allestimenti interni in legno, tessuto, pelle, pelle sintetica, plastica, tappezzeria, imbottiture, ecc. ammortamento a 30 anni
- elementi esposti al vento e agli agenti atmosferici come: vele, teloni, rivestimenti, cappe, sprayhood, imbottiture esterne, ecc. ammortamento a 10 anni
- parti del sistema di trazione come: piede poppiere Z-drive, cambio, motore, flaps, linea d'asse, avvolgivele, motori fuoribordo, ecc. ammortamento a 25 anni
- componenti elettriche ed elettroniche come: motori elettrici, strumenti indicatori, radar, elettronica da intrattenimento, autopiloti, strumenti di navigazione elettronici (trasduttori compresi), cruscotto, parti elettroniche del motore, ecc. ammortamento a 10 anni

La deduzione "nuovo per vecchio" ammonta in ogni caso al massimo all'80%.

D6 Franchigia / partecipazione ai costi

La franchigia convenuta viene dedotta in caso si verificano i seguenti sinistri:

- collisione, cioè urto con oggetti fissi o galleggianti (inclusi i danni all'elica), incagliamento, arenamento e ribaltamento mentre l'imbarcazione è in movimento;
- rottura di alberi, bome e tangoni, lacerazione di vele o di manovre dormienti e correnti durante la navigazione a vela.
- danni in caso di movimentazioni e trasporto del natante.

Fatte salve convenzioni di tenore diverso nella polizza, la franchigia decade in caso di perdita totale del natante.

D7 Obblighi in caso di sinistro

- 7.1 I danni dovuti a furto, atti vandalici, incendio ed esplosioni devono essere immediatamente denunciati alla polizia. Su richiesta della società, occorre sporgere denuncia penale contro l'autore del danno.
- 7.2 Le **riparazioni** possono essere commissionate solo con il consenso della società. Se tuttavia immediatamente necessaria, la riparazione potrà essere effettuata anche senza richiedere il suddetto consenso, a condizione che le spese previste non superino i CHF 2'000.00.

D8 Definizioni

8.1 Danno totale

Si tratta di danno totale se il natante è distrutto, non può più essere recuperato o è danneggiato al punto che le spese di riparazione assicurate superano il valore d'assicurazione.

Si considerano come danno totale anche i natanti rubati che non vengono ritrovati entro 90 giorni dal ricevimento dall'avviso di sinistro scritto. Se un natante rubato viene ritrovato entro 90 giorni, il contraente è tenuto a riprenderlo. Se il natante è introvabile da oltre 90 giorni, la società può richiedere la cessione dei diritti di proprietà a suo favore.

8.2 Danno parziale

Tutti i danni che non rientrano nell'articolo D8.1 (danno totale).

8.3 Valore d'assicurazione

Il valore commerciale delle cose assicurate al momento della conclusione del contratto.

8.4 Anno di costruzione

Vale quale anno di costruzione la data di fabbricazione (mese/anno) in base al numero HIN (Hull Identification Number).

D9 Sistemi di premio

Nell'assicurazione casco all risk è possibile scegliere fra due diverse opzioni:

- 9.1 **sistema di premio N** il premio ammonta sempre al 100% di quello base, indipendentemente dalla sinistrosità;
- 9.2 **sistema di premio T** nella polizza sono specificati premio base e classe di premio. Quest'ultima viene adeguata alla sinistrosità registrata in un periodo di osservazione di dodici mesi, che termina tre mesi prima della scadenza del periodo assicurativo (ovvero prima della scadenza principale).

Le singole classi sono scaglionate nel modo seguente:

classe di premio	% del premio annuo
0	60
1	70
2	80
3	90
4	100

Se nel periodo di osservazione non è stato denunciato alcun sinistro, il premio per il successivo anno assicurativo viene calcolato in base alla classe immediatamente inferiore; in ogni caso, l'importo non può superare il 60% del premio annuo. Se l'assicurazione decorre meno di otto mesi prima della scadenza dell'anno assicurativo e durante questo periodo non viene denunciato alcun sinistro, la classe di premio resterà invariata nel successivo anno assicurativo.

Se durante il periodo di osservazione sono stati denunciati uno o più sinistri, per il successivo anno assicurativo la classe di premio di provenienza sale di **due gradi per ogni evento denunciato**. Il premio massimo ammonta al 100%.

Una retrogradazione avviene per effetto dei seguenti eventi:

collisione, cioè urto con oggetti fissi o galleggianti (inclusi i danni all'elica), incagliamento, arenamento e ribaltamento mentre l'imbarcazione è in movimento; danni durante manipolazioni e trasporti del natante;

rottura di alberi, bome e tangoni, lacerazione di vele o di manovre dormienti e correnti durante la navigazione a vela.

La società rettifica la classe di premio se per un evento denunciato non è stata versata alcuna prestazione oppure il contraente rimborsa alla società l'indennizzo entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza della liquidazione.

- 9.3 Il diritto allo sconto per assenza sinistri non viene trasmesso al nuovo detentore.

D10 Protezione del bonus per il sistema di premio T

Se, quando si verifica un sinistro che andrebbe ad incidere negativamente sulla classe di premio, è attiva la protezione del bonus, la classe di premio rimane invariata per il periodo assicurativo successivo. Durante ogni periodo di osservazione la protezione del bonus viene applicata al massimo per un evento sinistroso.

Se nello stesso periodo di osservazione si verificano altri sinistri, si applicano le disposizioni relative alla modifica della classe di premio di cui al punto D9.2.

D11 Rischio di regata nelle competizioni

Per le barche a vela, può essere coassicurato il rischio di regata competitiva includendolo nella polizza. Si applica inoltre la seguente franchigia:

- 11.1 In caso di sinistri causati in occasione di una regata ufficiale (giorni di regata in base al bando di gara con varo e alaggio, ma senza trasporti), viene dedotta una franchigia pari al 25% dell'importo del sinistro o perlomeno la franchigia convenuta contrattualmente (al massimo CHF 3'000.00). Questa deduzione avviene per ogni caso di sinistro, indipendentemente dalla causa.
- 11.2 Sono escluse da questa regola sulla franchigia regate di club e associazioni. Queste non costituiscono, sotto il profilo del rischio, regate competitive se hanno luogo nelle medesime acque in cui il natante è ormeggiato stabilmente.
- 11.3 La regata Bol d'Or Mirabaud non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. D11.2. In questo caso occorre includere il rischio per regate competitive.
- 11.4 In caso di danni da collisione, qualora la società la chieda è necessario produrre la decisione della giuria.